



Ministero della Difesa

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione degli Armamenti Navali

NAV-70-9999-0029-13-00B000

NORME PER L'OMOLOGAZIONE, L'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO E LA QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI E MANUFATTI D'INTERESSE PER LA M.M.I. DESTINATI ALL'IMPIEGO A BORDO DELLE UU.NN.

EDIZIONE FEBBRAIO 2016

INDICE

	PAG.
FRONTESPIZIO	I
INDICE	II
ATTO DI APPROVAZIONE	V
ELENCO DELLE PAGINE VALIDE	VI
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	VII
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI	VIII
GLOSSARIO	IX
 1. GENERALITÀ	 1
1.1 PREMESSA	1
1.2 APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE NORMA	1
1.3 CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE CERTIFICAZIONI	2
 2. DEFINIZIONI	 3
2.1 DEFINIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE	3
2.2 DEFINIZIONI RELATIVE ALL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	3
2.3 DEFINIZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICAZIONE	4
 3. OMOLOGAZIONE	 5
3.1 SCOPO	5
3.2 REQUISITI DEI PRODOTTI PER I QUALI È NECESSARIA L'OMOLOGAZIONE	5
3.3 SPECIFICHE TECNICHE DI OMOLOGAZIONE	5
3.3.1 Compilazione ed approvazione	5
3.3.2 Contenuto delle Specifiche Tecniche di Omologazione per un prodotto	6
3.4 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE	7
3.4.1 Materiali e manufatti prodotti da Ditte nazionali	7
3.4.2 Materiali e manufatti prodotti da Ditte estere	7
3.5 ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA E CAMPIONATURA DEI PRODOTTI DA OMOLOGARE	7
3.5.1 Materiali e manufatti prodotti da Ditte nazionali	7
3.5.2 Materiali e manufatti prodotti da Ditte estere	8
3.6 PROVE DI OMOLOGAZIONE	8
3.7 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE	9
3.8 VALIDITÀ DELL'OMOLOGAZIONE	10
3.9 REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE	10
3.10 RINNOVO DELL'OMOLOGAZIONE	11
3.11 ESTENSIONE DELLE OMOLOGAZIONI	11
3.12 ACQUISIZIONE DI PRODOTTI OMOLOGATI	11
3.13 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE FORNITURE DI PRODOTTI OMOLOGATI	12
3.14 ELENCO DEI PRODOTTI OMOLOGATI	12
3.15 GESTIONE DELLE PRATICHE DI OMOLOGAZIONE	12
 4. IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	 13
4.1 SCOPO	13
4.2 REQUISITI DEI PRODOTTI PER I QUALI È OPPORTUNA L'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	13
4.3 SPECIFICHE TECNICHE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	13
4.3.1 Compilazione ed approvazione	13
4.3.2 Contenuto delle Specifiche Tecniche di Idoneità all'impiego	14

4.4	RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	15
4.5	SPESE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	15
4.6	PROVE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	15
4.7	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	15
4.8	VALIDITÀ DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	16
4.9	REVOCA DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	16
4.10	RINNOVO DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	16
4.11	ESTENSIONE DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	16
4.12	ACQUISIZIONE DI MATERIALI IDONEI ALL'IMPIEGO	16
4.13	VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE DI PRODOTTI DICHIARATI IDONEI ALL'IMPIEGO	17
4.14	ELENCO DEI PRODOTTI DICHIARATI IDONEI ALL'IMPIEGO	18
4.15	GESTIONE DELLE PRATICHE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	18
5.	QUALIFICAZIONE	19
5.1	SCOPO	19
5.2	REQUISITI DEI PRODOTTI PER I QUALI È OPPORTUNA LA CONCESSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	19
5.3	SPECIFICHE TECNICHE DI QUALIFICAZIONE	19
5.3.1	Compilazione ed approvazione	19
5.3.2	Contenuto delle Specifiche Tecniche di Qualificazione	20
5.4	RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI QUALIFICAZIONE	20
5.5	SPESE PER LA VERIFICA DELLA QUALIFICAZIONE	21
5.6	PROVE PER LA VERIFICA DELLA QUALIFICAZIONE	21
5.7	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE	21
5.8	VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE	22
5.9	REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE	22
5.10	RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE	22
5.11	ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	22
5.12	ACQUISIZIONE DI MATERIALI QUALIFICATI	22
5.13	VERIFICA DI CONFORMITA' PER L'ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE DI PRODOTTI QUALIFICATI	23
5.14	ELENCO DEI PRODOTTI QUALIFICATI	23
5.15	GESTIONE DELLE PRATICHE DI QUALIFICAZIONE	23
6.	MODALITÀ DI DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI OMOLOGAZIONE, DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO E DI QUALIFICAZIONE	24
6.1	COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI OMOLOGAZIONE	24
6.2	COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	25
6.3	COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI QUALIFICAZIONE	25
7.	PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO	25

APPENDICE 1

ESAME PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI D'INTERESSE DELL'A.D. AL FINE DELLA LORO OMOLOGAZIONE, CONCESSIONE DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO O QUALIFICAZIONE

APPENDICE 2**MODELLI DEI CERTIFICATI ED ATTESTATI RELATIVI ALLE OMOLOGAZIONI, IDONEITÀ ALL'IMPIEGO E QUALIFICAZIONE**

a) CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE	31
b) CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO	32
c) CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE	33
d) CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PER PRODOTTI OMOLOGATI	34
e) CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PER PRODOTTI IDONEI ALL'IMPIEGO	35
f) CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PER PRODOTTI QUALIFICATI	36



Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la seguente pubblicazione:

NAV-70-9999-0029-13-00B000

**NORME PER L'OMOLOGAZIONE, L'IDONEITA' ALL'IMPIEGO E LA
QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI E MANUFATTI D'INTERESSE PER LA
M.M.I. DESTINATI ALL'IMPIEGO A BORDO DELLE UUNN.**

La presente norma abroga e sostituisce la precedente NAV-80-9999-0022-13-01B000 - Edizione 2005.

Roma, li. **23 FEB. 2016**

IL DIRETTORE
(Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA)

Base 2016

ELENCO DELLE PAGINE VALIDE

PAGG. I-IX.....	Edizione base Febbraio 2016
PAGG. 1-36.....	Edizione base Febbraio 2016

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

La presente Pubblicazione tecnica non è dotata di un elenco di distribuzione specifico ed è, pertanto, consultabile, nella sua versione più aggiornata, esclusivamente ON LINE sui siti web istituzionali di NAVARM.

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

NR. VARIANTE	DATA	PAGINE SOSTITuite

GLOSSARIO

A.D.	Amministrazione Difesa
E.O.	Elemento di Organizzazione
U.N.	Unità navale.
E.T.	Ente Tecnico
E.T.V.	Ente Tecnico Valutatore.
C.S.S.N.	Centro Supporto Sperimentale Navale (Ente Tecnico Valutatore per pitture, diluenti e coibenti ecc.).
NAVARM	Direzione Tecnica degli Armamenti Navali
Divisione Tecnica	E.O. di NAVARM che provvede all'approvvigionamento e all'emanazione della norma tecnica per i materiali/impianti navali di competenza.
U.R.P.	Ufficio Relazioni Pubbliche.
U.P.G.F.C.	Ufficio Programmazione, Gestione Finanziaria e Coordinamento.
S.T.	Specifica Tecnica.
S.T.O.	Specifica Tecnica di Omologazione.
S.T.Q.	Specifica tecnica di Qualificazione
S.T.I.	Specifica Tecnica per l'idoneità all'Impiego.

1. GENERALITÀ

1.1 PREMESSA

L'attuale orientamento della Marina Militare è quello di acquisire, per quanto possibile, prodotti di tipo commerciale già esistenti sul mercato, purché ne venga accertata l'impiegabilità a bordo (materiali, accessori, equipaggiamenti, apparecchiature, componenti e sistemi).

Gli scopi principali di questa policy sono elencati di seguito:

- riduzione dei tempi e dei costi di approvvigionamento, in quanto, trattandosi di prodotti già disponibili sul mercato e non essendo necessari adattamenti particolari per le esigenze di forza armata, hanno costi e tempi di consegna più contenuti;
- snellimento delle procedure di acquisizione mediante il ricorso a gare che mettono in competizione tra loro varie ditte produttrici, riducendo ulteriormente i costi di approvvigionamento e garantendo la massima trasparenza amministrativa;
- poter disporre di prodotti sempre aggiornati ed evoluti grazie alla capacità dell'industria di sapere interpretare le esigenze del mercato e di sviluppare nuove tecnologie in grado di soddisfarle rapidamente, più di quanto riesca a fare l'Amministrazione (come, per esempio, nel caso di prodotti elettronici, di computer, di impianti e mezzi TLC o di altra componentistica derivata dalla produzione industriale avanzata).

Tuttavia, qualora l'Amministrazione ritenesse indispensabili requisiti tecnici più stringenti (quali, per esempio, la resistenza agli urti secondo standard particolarmente severi o un'elevata resistenza dei materiali alla corrosione o alle vibrazioni, ecc.), non sempre disponibili nei prodotti commerciali, può redigere delle Specifiche per stabilire le caratteristiche tecniche di particolari prodotti (nuovi o adattati alle esigenze della M.M.I.) che troveranno utile impiego esclusivamente nell'ambito della forza armata.

La presente norma ha lo scopo di regolamentare l'impiego a bordo delle UU.NN. dei prodotti commerciali e di quelli dotati di peculiari requisiti imposti da particolari esigenze di F.A..

1.2 APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE NORMA

Tutti i prodotti industriali (materiali, accessori, equipaggiamenti, apparecchiature, componenti) destinati ad essere installati a bordo delle UU.NN. della M.M.I. (siano essi commerciali o realizzati appositamente per la F.A.) che, in caso di perdita delle loro caratteristiche, possono provocare:

- grave nocimento alla sicurezza delle Navi,
- pericoli per la sicurezza degli equipaggi,
- sensibile diminuzione delle capacità operative,
- inquinamento ambientale,

devono essere sottoposti a specifici controlli preventivi, atti ad accertarne la sicurezza di impiego e di funzionalità in tutte le condizioni di previsto utilizzo. Pertanto gli stessi devono essere valutati e classificati in accordo a quanto previsto nel seguente § 1.3.

Tali controlli sono normalmente previsti da apposite Specifiche Tecniche emanate da NAVARM (oppure da Enti normativi italiani od internazionali e fatte proprie da NAVARM).

Quando almeno una parte di queste prove richieda tempi lunghi di attuazione o la disponibilità di apparecchiature costose e/o difficilmente reperibili presso i Laboratori dell'Amministrazione o delle Ditte produttrici, le norme stesse prevedono una suddivisione dei collaudi in:

- *collaudi di tipo;*
- *collaudi normali.*

I *collaudi di tipo* sono tesi a verificare la rispondenza del campione rappresentativo dei prodotti da certificare alle relative Specifiche Tecniche e ad appurare che la Ditta sia dotata di capacità tecnica e strumentazione adeguate per la produzione dei materiali. Tali controlli vengono effettuati *una tantum* prima della fornitura dei materiali.

I *collaudi normali* sono invece effettuati in sede di accettazione della fornitura in aderenza a quanto riportato nelle Specifiche Tecniche o previsto dalle disposizioni contrattuali.

1.3 CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE CERTIFICAZIONI

Tutti i materiali forniti all'Amministrazione devono essere sottoposti a collaudo/verifica di conformità in accordo alle normative vigenti prima di essere accettati e presi a carico.

A seconda della natura e della loro complessità, la verifica di conformità si estrinseca in prove che vanno dalla semplice rispondenza qualitativa e quantitativa (*collaudi normali*) a quelle via via più complesse accennate al paragrafo precedente (*collaudi di tipo*).

I *collaudi di tipo* possono essere eseguiti una sola volta al fine di ottenere - in caso di esito favorevole - una certificazione di **idoneità all'impiego**, di **omologazione** o di **qualificazione**.

Per l'acquisizione dei prodotti già certificati non dovranno quindi essere ripetute tutte le prove effettuate in fase di certificazione ma sarà sufficiente accertarne la rispondenza con le normali prove di collaudo o se previste dalle Specifiche Tecniche con prove di collaudo *ridotte*.

La certificazione di **idoneità all'impiego** si applica quando le prove per verificare la rispondenza dei prodotti alle Specifiche Tecniche sono effettuabili in tempi compatibili con la fase di accettazione della fornitura benché di una certa complessità e costo, con la possibilità di eseguirle tutte o in parte (a discrezione della commissione di verifica della conformità) in fase di accettazione dei prodotti già certificati.

La certificazione di **omologazione** è necessaria quando **non è possibile accertare** la rispondenza dei prodotti alle Specifiche Tecniche durante la fase di verifica conformità/accettazione finale delle forniture a causa della eccessiva durata di alcune prove o a causa della loro complessità (verifiche su provini, analisi di laboratorio, prove di pratico impiego a bordo ecc.).

Infine, la certificazione di **qualificazione** è richiesta quando l'Amministrazione intende acquisire prodotti con caratteristiche **non prettamente militari** (COTS dal libero mercato). In questo caso le Specifiche Tecniche individuano le prestazioni minime dei prodotti ed un termine di garanzia delle loro **caratteristiche prestazionali**.

In **Appendice 1** viene riportato un diagramma di flusso che aiuta nella individuazione della classificazione delle certificazioni dei prodotti destinati a bordo delle UU.NN. della M.M.I.

L'analisi dei vari prodotti, in sintesi, può portare ad una delle seguenti situazioni (di cui solo le ultime due prevedono sempre una certificazione preventiva – prima di avviare l'iter di fornitura):

- a) ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA;
- b) DIVULGAZIONE DEL PRODOTTO;
- c) COLLAUDO NORMALE DEL PRODOTTO;
- d) IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEL PRODOTTO;
- e) OMOLOGAZIONE DEL PRODOTTO;
- f) QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO.

Per ulteriori dettagli in merito a tale classificazione si rimanda all'**Appendice 1** ed ai paragrafi seguenti.

2. DEFINIZIONI

2.1 DEFINIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

Un “*prodotto omologato*” è un prodotto di specifico interesse per la M.M.I. che interessa la sicurezza e l'operatività delle Unità Navali, che risponde alle Specifiche Tecniche di Omologazione e che, per la sua natura, richiede prove non effettuabili in fase di accettazione della fornitura e pertanto debbono essere necessariamente eseguite preventivamente come meglio dettagliato nel seguente § 3.2.

La “Specifica Tecnica di Omologazione” (S.T.O.) descrive e definisce esattamente le caratteristiche del prodotto omologato ed individua le norme di collaudo/verifica cui esso deve essere sottoposto, come meglio dettagliato nel seguente § 3.3.

Il “procedimento di omologazione” di un prodotto è l'insieme degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione tesi a verificare la rispondenza del prodotto alla relativa Specifica.

Il “Certificato di omologazione” del prodotto, è il Certificato, emesso dalla Divisione Tecnica, con il quale si conclude il procedimento sopracitato in conformità alla S.T.O. (vds. Appendice 2).

L'“Ente Valutatore” è l'Ente Tecnico della M.M. incaricato di eseguire le prove di omologazione.

L'“Elenco dei prodotti omologati” è relativo a quei prodotti che, al termine degli accertamenti previsti, sono stati omologati dalle Divisioni Tecniche competenti e possono essere impiegati a bordo delle UU.NN. dopo aver superato le verifiche di conformità previste in fase di accettazione della fornitura.

Il “Certificato di conformità” è il documento con cui la Ditta produttrice dichiara, in sede di fornitura, che il prodotto è rispondente alla S.T.O. ed è altresì conforme al prodotto a suo tempo sottoposto alle prove di omologazione (vds. Appendice 2).

L'A.D. non è, comunque, vincolata ad utilizzare esclusivamente prodotti omologati; la Direzione degli Armamenti Navali di concerto con lo Stato Maggiore di F.A. può quindi autorizzare l'impiego di prodotti diversi non interessati dal processo di omologazione.

2.2 DEFINIZIONI RELATIVE ALL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Un “prodotto idoneo all'impiego” è un prodotto di specifico interesse per la M.M.I. che risponde alle SS.TT. di idoneità all'impiego, e che richiede prove per la certificazione eseguibili in fase di accettazione del prodotto (sempre che non sia ritenuto opportuno eseguirle preventivamente prima della fornitura) come meglio dettagliato nel seguente § 4.2.

La “Specifica Tecnica di idoneità all'impiego (S.T.I.)” descrive e definisce esattamente le caratteristiche del prodotto da certificare ed individua le prove a cui dovrà essere sottoposto, come meglio dettagliato nel seguente § 4.3.

Il “procedimento di concessione dell'idoneità all'impiego” è l'insieme degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione tesi a verificare la rispondenza del prodotto alla relativa S.T.I..

Il “Certificato di idoneità all'impiego” è il Certificato, emesso dalla Divisione Tecnica competente, con il quale si conclude il procedimento sopra citato, in conformità a quanto previsto dalla S.T.I. di riferimento (vds. Appendice 2).

L'“Ente Valutatore” è l'Ente Tecnico incaricato di eseguire le prove di idoneità all'impiego.

L'“Elenco dei prodotti idonei all'impiego” riguarda i prodotti che, al termine delle prove previste, sono stati dichiarati idonei all'impiego dalle Divisioni Tecniche di competenza e che, pertanto, possono essere impiegati a bordo delle UU.NN. dopo le verifiche di conformità previste in sede di accettazione della fornitura.

Il “Certificato di conformità” è il documento con cui la Ditta produttrice dichiara, in sede di fornitura, che il prodotto è rispondente alla Specifica Tecnica di Idoneità all'impiego ovvero conforme ad un prodotto già giudicato idoneo a seguito del superamento delle prove di idoneità all'impiego (vds. **Appendice 2**).

L'A.D. non è, comunque, vincolata ad utilizzare esclusivamente prodotti certificati idonei all'impiego; la Direzione degli Armamenti Navali di concerto con lo Stato Maggiore di F.A. può quindi autorizzare l'impiego di prodotti diversi non certificati.

2.3 DEFINIZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICAZIONE

Un “prodotto qualificato” è un prodotto di interesse per la M.M.I. disponibile sul mercato (definito COTS “Commercial Off The Shelf” quindi un prodotto a listino). Il prodotto, in quanto suscettibile di influenzare aspetti legati alla sicurezza e all'operatività delle UU.NN., dovrà rispondere ad una Specifica Tecnica di Qualificazione.

La “Specifica Tecnica di Qualificazione” (S.T.Q.) definisce le caratteristiche funzionali e prestazionali di una tipologia di prodotti e ne prevede una garanzia sulla durata. La S.T.Q., quindi, può descrivere le caratteristiche chimico/fisiche del prodotto prevedendo ampi campi di tolleranza purché vengano garantite le prestazioni richieste, comprovate da certificazioni emesse da organismi riconosciuti (RINA, laboratori accreditati o specialistici ecc.).

Il “procedimento di qualificazione” di un prodotto è l'iter dei controlli documentali e dei successivi accertamenti che l'Amministrazione si riserva di effettuare per verificare la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti nella S.T.Q..

Il “Certificato di qualificazione” del prodotto, è il documento, emesso dalla Divisione Tecnica competente, con il quale si conclude il procedimento sopracitato, in conformità a quanto previsto dalla S.T.Q. di riferimento (vds. **Appendice 2**).

L'“Ente Valutatore” è l'Ente Tecnico o il laboratorio esterno incaricato di eseguire le prove di qualificazione.

L'“Elenco dei prodotti qualificati” riguarda i prodotti che, al termine degli accertamenti previsti, sono stati qualificati dalle Divisioni Tecniche di competenza e che, pertanto, possono essere impiegati a bordo delle UU.NN. dopo aver superato le verifiche di conformità previste in sede di accettazione della fornitura e/o determinate all'occorrenza dagli EE.OO..

Il “Certificato di conformità” è il documento con cui la Ditta produttrice dichiara, in sede di fornitura, che il prodotto è rispondente alla S.T.Q. ovvero conforme al prodotto qualificato se ha già superato le prove di qualificazione (vds. **Appendice 2**).

L'A.D. non è, comunque, vincolata ad utilizzare esclusivamente prodotti qualificati; la Direzione degli Armamenti Navali di concerto con lo Stato Maggiore di F.A. può quindi autorizzare l'impiego di prodotti diversi non ancora qualificati.

3. OMOLOGAZIONE

3.1 SCOPO

L'*omologazione* ha lo scopo di sperimentare, prima del definitivo impiego a bordo, i prodotti rispondenti a specifici requisiti indicati al seguente § 3.2 accertandone e certificandone la conformità alla relativa S.T.. Tali accertamenti devono necessariamente essere eseguiti prime della fase di accettazione della fornitura in quanto la complessità delle prove ed i tempi della sperimentazione possono richiedere molti mesi.

3.2 REQUISITI DEI PRODOTTI PER I QUALI È NECESSARIA L'OMOLOGAZIONE

L'Amministrazione omologa i prodotti in relazione alle proprie esigenze, in accordo a quanto specificato di seguito.

Sono omologati preventivamente al loro impiego (e quindi alla loro acquisizione) tutti quei prodotti (materiali base, componenti, apparecchiature, ecc.), che:

- sono di specifico interesse per la MMI;
- possono influenzare aspetti inerenti alla sicurezza o all'operatività delle navi se perdono i loro requisiti/caratteristiche;
- sono descritti in modo preciso e completo dalle SS.TT.OO. che ne definiscono le caratteristiche tecniche. Le Specifiche possono essere emanate, direttamente da NAVARM o approvate a seguito di proposte avanzate dagli Enti Tecnici Valutatori, prima dell'emissione del certificato di omologazione (o in concomitanza della prove/sperimentazioni);
- sono realizzati in regime di Assicurazione della Qualità da parte del produttore;
- richiedono l'esecuzione di prove/verifiche (uso di attrezzature e apparecchiature sofisticate, non facilmente reperibili, prove di pratico impiego al vero ecc.) i cui tempi di esecuzione non sono compatibili con l'iter di fornitura.

Le Divisioni Tecniche competenti devono, pertanto, valutare con particolare attenzione la necessità o meno di procedere all'omologazione dei vari prodotti, tenendo conto dei requisiti sopra elencati, anche alla luce di quanto indicato nel § 1.1.

3.3 SPECIFICHE TECNICHE DI OMOLOGAZIONE

3.3.1 Compilazione ed approvazione

Se ritenuto necessario, le SS.TT.OO. sono compilate direttamente da NAVARM o su proposta degli Enti Tecnici Valutatori.

Esse devono trattare almeno i punti indicati nel seguente § 3.3.2.

In casi particolari le Specifiche possono essere sostituite, in tutto o in parte, da Specifiche MIL o da altre Specifiche o standard nazionali ed internazionali che, in tali circostanze, vengono ufficialmente adottate da NAVARM come Specifiche valide per la MM.

Inoltre le Specifiche possono recepire, in tutto o in parte, altre norme di unificazione, nazionali ed internazionali, esistenti. In questo caso le SS.TT.OO., per semplicità di gestione, vengono ugualmente redatte, ma fanno esplicito riferimento alle norme citate.

Le SS.TT.OO. vengono redatte o acquisite dal Capo della Divisione Tecnica competente ed approvate dal Vice Direttore Tecnico di NAVARM.

Una volta approvate, le SS.TT.OO. vengono pubblicate sul sito web istituzionale per essere consultate on-line dagli Enti Tecnici, dagli Enti militari utilizzatori o incaricati del controllo/verifica di conformità dei prodotti.

Inoltre, le SS.TT.OO. sono portate a conoscenza delle Ditte potenzialmente interessate, anche a mezzo di pubblicità, in accordo alle procedure vigenti e vengono esposte nell'apposito quadro dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione.

Quanto sopra per concedere pari opportunità alle Ditte interessate all'omologazione dei propri prodotti.

3.3.2 Contenuto delle Specifiche Tecniche di Omologazione per un prodotto

Le SS.TT.OO. devono prevedere i seguenti contenuti minimi:

- i motivi per cui si ritiene necessario che il prodotto venga omologato;
- le caratteristiche tecniche del prodotto, corredate, ove necessario, da disegni e/o relazioni illustrative degli impieghi previsti;
- il livello di Assicurazione della Qualità richiesto per la Ditta produttrice, in accordo alle pubblicazioni AQAP serie 2000, oppure ISO serie 9000, a seconda che si tratti di prodotti specificatamente militari oppure commerciali e, comunque, come previsto da NAVARM;
- le prove di laboratorio e le relative modalità di esecuzione per la verifica delle caratteristiche tecniche, con l'elenco, se di tipo speciale, della relativa strumentazione ed attrezzature necessarie; comunque la strumentazione dovrà fornire dati con metrologia internazionale (sistema di misura MKSA) oppure il laboratorio che effettua le prove dovrà trasformare i dati ottenuti in unità metriche;
- le prove di pratico impiego, quando previste e le relative modalità;
- il tipo e la quantità della campionatura richiesta alle singole Ditte per le prove di omologazione;
- la modalità di collaudo/verifica conformità delle forniture di prodotti già omologati, semplificate e ridotte rispetto a quelle di omologazione;
- le modalità di richiesta e di concessione dell'omologazione;
- la durata della validità dell'omologazione (di norma 5 anni; essa è comunque subordinata alla validità del Sistema di Qualità Aziendale previsto) e le modalità per il rinnovo della stessa.

Il capitolo 6 della presente pubblicazione fornisce ulteriori e più dettagliati elementi sulle modalità di compilazione delle SS.TT.OO..

3.4 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

3.4.1 Materiali e manufatti prodotti da Ditte nazionali

Le Ditte costruttrici nazionali possono avanzare a NAVARM richiesta di omologazione per ogni singolo prodotto che intendono omologare. La richiesta deve essere corredata di:

- copia dell'Attestato di Assicurazione della Qualità in possesso della Ditta per il prodotto di cui si tratta;
- dichiarazione che la Ditta si impegna a versare il contributo per le spese necessarie per le prove di omologazione che le verrà richiesto dall'Amministrazione secondo le procedure interne in vigore e a fornire gratuitamente il materiale necessario per le prove (salvo diverse disposizioni di NAVARM) ¹. La Ditta avrà facoltà di recesso se non riterrà conveniente procedere all'omologazione del prodotto;
- scheda tecnica del prodotto da sperimentare ed in particolare:
 - descrizione generale del prodotto;
 - disegni di progettazione e fabbricazione (se del caso) e comunque la relativa documentazione grafica;
 - descrizione e spiegazioni necessarie all'interpretazione di tali disegni e documenti;
 - rapporti di prova a cui il prodotto è già stato sottoposto;
 - documentazione attestante che il prodotto soddisfa le disposizioni e le direttive applicabili in materia di salute e sicurezza degli utilizzatori (norma CEE, REACH, CLP ²);
 - eventuali suggerimenti o indicazioni per l'aggiornamento delle relative S.T.O.;
- dichiarazione che la Ditta riconosce l'applicabilità della S.T.O. e ne accetta le prescrizioni.

3.4.2 Materiali e manufatti prodotti da Ditte estere

La richiesta di omologazione relativa ad ogni singolo prodotto deve essere avanzata dalla Ditta costruttrice estera direttamente o tramite un suo rappresentante italiano, espressamente delegato.

La Ditta richiedente dovrà allegare alla domanda di omologazione la documentazione prevista per i materiali prodotti dalle Ditte nazionali.

3.5 ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA E CAMPIONATURA DEI PRODOTTI DA OMOLOGARE

3.5.1 Materiali e manufatti prodotti da Ditte nazionali

NAVARM, esaminata la richiesta di omologazione, procede all'eventuale accettazione in relazione alle esigenze dell'Amministrazione. In caso di accoglimento, la Divisione Tecnica competente trasmette la richiesta corredata della documentazione allegata, all'Ente Tecnico Valutatore disponendo la sperimentazione del prodotto ³.

¹ Tale contributo viene, di norma, richiesto al fine di scoraggiare domande di omologazione da parte di Ditte non realmente interessate.

² Vedasi § 7

³ Qualora l'Ente Valutatore prescelto non sia alle dipendenze di NAVARM, la sperimentazione sarà richiesta tramite l'Ente centrale da cui dipende l'Ente Valutatore.

L'Ente Tecnico Valutatore provvederà a richiedere alla Ditta:

- il versamento della somma fissata a titolo di contributo spese in aderenza a quanto previsto dalle procedure amministrative interne in vigore;
- la fornitura della campionatura (a meno che non si tratti di prodotto prototipico);
- la fornitura di eventuali materiali di consumo occorrenti all'esecuzione delle prove.

Dopo che la Ditta avrà soddisfatto gli obblighi amministrativi, la campionatura per le prove di omologazione, scelta tra la produzione corrente della Ditta, sarà prelevata e sigillata, sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico della MMI competente territorialmente.

La Divisione Tecnica competente, l'Ente Valutatore e l'Ufficio Tecnico territoriale, qualora ritenuto necessario o su disposizione di NAVARM potranno effettuare una o più visite ispettive presso la Ditta produttrice per verificarne le capacità tecniche.

3.5.2 Materiali e manufatti prodotti da Ditte estere

NAVARM, esaminata la richiesta di omologazione, procede all'eventuale accettazione in relazione alle esigenze dell'Amministrazione. In caso di accoglimento, la Divisione Tecnica competente trasmette la richiesta corredata della documentazione allegata, all'Ente Tecnico Valutatore disponendo la sperimentazione del prodotto ⁴.

NAVARM, tramite la Divisione Tecnica competente, stabilisce le modalità per la scelta e la movimentazione della campionatura necessaria per le prove (per es. affida la gestione dei controlli all'Addetto Navale oppure ad un delegato della MM oppure richiede il rilascio di un idoneo Certificato di Origine da parte della Ditta costruttrice).

Quando il materiale per la sperimentazione verrà inviato all'Ente Valutatore, lo stesso dovrà comunque essere accompagnato da un Certificato di Origine.

La procedura per l'omologazione è pressoché identica a quella riportata nel paragrafo precedente (compresa la richiesta del versamento del contributo spese); potranno essere effettuate, direttamente o tramite l'Addetto Navale, visite ispettive da parte della Divisione Tecnica o dall'Ente Tecnico valutatore (su disposizioni di NAVARM).

3.6 PROVE DI OMOLOGAZIONE

Le prove per l'omologazione di un prodotto vengono indicate nella relativa S.T.O..

Esse vengono eseguite sotto la sorveglianza o direttamente dall'Enti Valutatori designati.

Le prove sono eseguite, di norma, presso Istituti o Laboratori Militari e, in caso di necessità, presso Istituti e Laboratori esterni ritenuti idonei dall'Amministrazione o presso i Laboratori della Ditta, sempre sotto il controllo di delegati dell'A.D..

⁴ Qualora l'Ente Valutatore prescelto non sia alle dipendenze di NAVARM, la sperimentazione sarà richiesta tramite l'Ente centrale da cui dipende l'Ente Valutatore.

Per le vernici, gli smalti ed i diluenti, in caso di indisponibilità delle attrezzature, l'Ente Valutatore, potrà eseguire le proprie valutazioni anche sulla base di certificazioni emesse da un laboratorio terzo (indicando preventivamente metodi di prova e laboratori accreditati per la prova).

Ultimate le prove, l'Ente Valutatore invierà, a NAVARM, una Relazione Tecnica contenente i risultati delle prove effettuate e la proposta di rilascio o meno dell'omologazione.

In caso di proposta favorevole, la relazione deve contenere eventuali ulteriori notizie ritenute utili sul prodotto sperimentato, che verranno riportate nell'*Elenco dei prodotti omologati*.

La S.T.O. può prescrivere che, oltre alle prove di laboratorio, vengano effettuate anche *prove di pratico impiego*, a bordo o a terra.

In questo caso, NAVARM, esaminati i risultati delle prove di laboratorio riportati nella Relazione Tecnica prima citata, autorizza l'effettuazione di tali prove, designando altri Enti Tecnici qualora non siano stati già indicati nelle SS.TT.OO..

Di norma, le prove di pratico impiego potranno iniziare solo dopo che siano state ultimate con esito positivo le prove di laboratorio.

All'inizio di tali prove l'Ente Tecnico sopracitato trasmette a NAVARM un Verbale di inizio prove al termine delle quali segue un Verbale di fine prove corredato dei relativi risultati, al fine di poter emettere - o meno - l'omologazione.

Nel caso in cui la Ditta non adempia agli obblighi amministrativi (contributo spese) e non comunichi la disponibilità della campionatura, entro **tre** mesi dall'accoglimento della richiesta di omologazione, l'Ente Valutatore incaricato, sentita, anche per le vie brevi la Ditta, potrà proporre a NAVARM l'archiviazione della pratica.

A giudizio motivato di NAVARM, possono essere accettate le certificazioni emesse da altri Enti nazionali o esteri ai fini dell'omologazione dei prodotti di cui la Ditta dovrà fornire tutta la documentazione e dopo avere effettuato gli accertamenti ritenuti necessari.

3.7 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

NAVARM rilascia il *Certificato di omologazione* alla Ditta costruttrice dopo aver esaminato la Relazione Tecnica dell'Ente Valutatore e, se previsto, il Verbale di fine prove citato nel precedente paragrafo.

Detto Certificato viene firmato dal Capo della Divisione Tecnica competente ed inviato alla Ditta richiedente e all'Ente Valutatore interessato.

NAVARM provvede ad aggiornare l'Elenco dei prodotti omologati (vds. § 3.14) ed a pubblicare le varianti sul sito istituzionale.

Nel caso in cui, fosse avviato un processo di omologazione su uno o più prodotti prototipici (in genere si tratta di prodotti nuovi o di materiali già esistenti ma migliorati/trasformati) prima dell'approvazione di una S.T.O. (o variante) che si ritiene di dover perfezionare anche alla luce degli esiti delle prove in corso, e qualora un solo prodotto fosse in grado di superare i test di omologazione; la Certificazione dovrà essere rilasciata dopo l'approvazione della versione definitiva della S.T.O. e solo dopo aver atteso i tempi minimi stabiliti per le prove al fine di garantire pari opportunità tra le Ditte interessate all'omologazione dei propri prodotti.

3.8 VALIDITÀ DELL'OMOLOGAZIONE

A meno che non venga diversamente specificato nella S.T.O. di riferimento, il Certificato di omologazione ha una durata di **cinque** anni a partire dalla sua emissione. La sua validità è però subordinata alla certificazione del Sistema di Qualità Aziendale la cui decadenza farà venir meno uno dei principali requisiti dell'omologazione del prodotto.

La Ditta costruttrice o la Ditta che ha richiesto l'omologazione (per i prodotti esteri) è obbligata a comunicare tempestivamente a NAVARM eventuali variazioni nella linea di produzione del prodotto o cambi di ragione sociale.

NAVARM, nel caso venga a conoscenza di tali variazioni senza la preventiva comunicazione della Ditta, potrà revocare l'omologazione o sospenderla, in attesa di chiarimenti da parte della stessa.

3.9 REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

L'omologazione può essere revocata quando:

- il prodotto non è più rispondente ai requisiti stabiliti dalla S.T.O.;
- il prodotto ha subito modifiche senza che la Ditta abbia informato NAVARM;
- un prodotto, acquisito da qualsiasi altro Ente, evidenzia caratteristiche tecniche e prestazioni inferiori a quelle del prodotto omologato o comunque risulta differente da quello omologato senza una valida giustificazioni della Ditta costruttrice;
- il materiale, a giudizio di NAVARM, non è più di interesse per la F.A.;
- viene a decadere la certificazione di Assicurazione della Qualità aziendale richiesta;
- la Ditta costruttrice ha cessato la produzione del prodotto.

Nel caso in cui la Ditta trasferisca i suoi impianti in un'altra sede, oppure modifichi sostanzialmente le attrezzature di produzione, dovrà informare NAVARM, che si riserverà di decidere, sulla base dell'entità delle variazioni, se mantenere la validità dell'omologazione o revocarla, oppure richiedere la ripetizione di tutte o di parte delle prove a suo tempo effettuate.

Per facilitare le valutazioni di cui sopra, gli Enti preposti al collaudo ed all'utilizzo del prodotto omologato, dovranno segnalare a NAVARM eventuali anomalie che possano mettere in evidenza la mancata rispondenza del prodotto fornito al quello omologato o, comunque, la sua diversa efficienza/efficacia.

Inoltre, qualsiasi modifica che la Ditta intendesse apportare al proprio prodotto, dovrà essere comunicata con largo anticipo rispetto alla scadenza dell'omologazione e documentata con una relazione scritta che evidenzi le motivazioni che ne giustificano l'implementazione, al fine di consentire a NAVARM di valutare l'opportunità di eseguire ulteriori prove e sperimentazioni per confermare o meno l'omologazione.

Qualora, per motivi tecnici e/o operativi, si ritenesse necessario aggiornare una S.T.O., la Divisione Tecnica competente informerà le Ditte interessate in modo che possano decidere di rinunciare all'omologazione o allineare la produzione alla nuova specifica, in tal caso verranno comunicate le prove ritenute necessarie per verificare la rispondenza dei prodotti già omologati con la vecchia S.T.O. con la normativa più aggiornata.

3.10 RINNOVO DELL'OMOLOGAZIONE

La Ditta potrà richiedere il rinnovo dell'omologazione a NAVARM che si riserva di far ripetere le prove prescritte, totalmente o parzialmente, a suo motivato giudizio valutando anche i ritorni dal campo ed eventuali problematiche emerse nel corso dell'impiego del prodotto.

Nel caso si reputi necessaria la ripetizione di alcune prove, la Ditta interessata dovrà impegnarsi a fornire la campionatura necessaria e dovrà ottemperare agli obblighi amministrativi (in termini di contributo spese) secondo le modalità in vigore a similitudine di quanto previsto per la prima homologazione (vds. § 3.4).

Per le vernici, gli smalti ed i diluenti, in caso di indisponibilità delle attrezzature, l'Ente Valutatore, potrà eseguire le proprie valutazioni anche sulla base di certificazioni analitiche emesse da un laboratorio terzo (indicando preventivamente metodi di prova e laboratori accreditati per la prova).

La documentazione a corredo della richiesta di rinnovo dovrà anche attestare che il prodotto soddisfa le disposizioni e le direttive applicabili in materia di salute e sicurezza degli utilizzatori (norma CEE, REACH, CLP⁵).

3.11 ESTENSIONE DELLE OMOLOGAZIONI

NAVARM non riconosce il trasferimento automatico di un'omologazione tra Ditte (per es. in seguito alla cessione della tecnologia inerente ad un prodotto di una Ditta a favore di un'altra), senza aver prima verificato che le condizioni ed i requisiti che hanno determinato il riconoscimento dell'omologazione continuino ad essere validi.

Analogamente, nel caso in cui una Ditta modifichi la propria struttura produttiva, NAVARM non potrà riconoscere l'estensione automatica dell'omologazione dei relativi prodotti prima d'aver verificato le condizioni necessarie al riconoscimento dell'omologazione.

3.12 ACQUISIZIONE DI PRODOTTI OMOLOGATI

La presente norma è di natura tecnica e, pertanto, **non riguarda specificatamente le modalità di acquisizione dei prodotti omologati.**

Tuttavia, trattandosi di prodotti che, in relazione alle loro caratteristiche, devono essere sperimentati e certificati prima di poter essere impiegati, gli stessi devono essere acquisiti tenendo conto delle indicazioni riportate di seguito⁶.

In caso di acquisizione di materiali iscritti negli *elenchi dei prodotti omologati*, si dovrà ricorrere allo strumento della **Procedura Negoziata**, invitando alle gare **tutte e solo le Ditte che producono prodotti già omologati** a meno di deroghe di cui all'ultimo comma del § 2.1.

La citata procedura amministrativa sarà applicata nel rispetto delle disposizioni vigenti per quanto riguarda l'obbligo di effettuare la prevista pubblicità, in relazione all'importo contrattuale, sia in ambito nazionale che in ambito CEE, nonché la preselezione delle Ditte concorrenti.

⁵ Vedasi § 7

⁶ Le indicazioni riportate nel presente paragrafo, relative agli acquisti di materiali omologati, derivano dall'esigenza di salvaguardare i requisiti tecnici irrinunciabili dei prodotti da acquisire e, nel contempo, di ampliare il bacino delle possibili Ditte da invitare a gara.

Tali disposizioni sono valide sia per gli acquisti centralizzati che per quelli periferici a meno di deroghe (vds. ultimo comma del § 2.1).

Tra i requisiti previsti per la preselezione, le Ditte dovranno comunicare gli estremi del Certificato di Omologazione o fornirne una copia o dimostrare di aver avviato l'iter per il rinnovo dell'omologazione.

Sarà cura di NAVARM procedere a pubblicare:

- sia in ambito nazionale che in ambito CEE, appositi avvisi per informare il mercato dell'intenzione di voler acquisire prodotti omologati secondo le SS.TT.OO. in vigore, con l'intento anche di stimolare l'interesse delle Ditte che potrebbero richiedere l'omologazione dei propri prodotti in previsione di future e più cospicue forniture;
- di volta in volta, le nuove specifiche o le versioni aggiornate sul sito internet istituzionale provvedendo anche a far apporre specifici avvisi al quadro dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire, insieme ai prodotti, anche il relativo Certificato di Conformità.

3.13 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE DI PRODOTTI OMOLOGATI

Le Commissioni incaricate di verificare la conformità dei prodotti già omologati, dovranno limitarsi a:

- controllare la validità dell'omologazione concessa ai prodotti;
- appurare la presenza e la completezza del Certificato di Conformità;
- effettuare le prove di collaudo (ridotte) indicate nella S.T.O..

Le Commissioni, come previsto nel § 3.9, dovranno notiziare in merito all'eventuale mancato superamento delle verifiche fornendo tutte le informazioni ritenute utili sull'argomento.

3.14 ELENCO DEI PRODOTTI OMOLOGATI

L'U.P.G.F.C., in base alle certificazioni emesse, compila e mantiene aggiornato l'"Elenco dei prodotti omologati" per ciascuna S.T.O..

3.15 GESTIONE DELLE PRATICHE DI OMOLOGAZIONE

La gestione delle pratiche di omologazione viene effettuata dalla Divisione Tecnica competente con la supervisione dell'U.P.G.F.C..

4. IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

4.1 SCOPO

Lo scopo che NAVARM si prefigge con l'*idoneità all'impiego* è quello di verificare la conformità del prodotto rispetto a specifici requisiti indicati nel seguente § 4.2 prima del suo impiego a bordo, ciò garantisce un utilizzo più sicuro del prodotto e snellisce le procedure di verifica in fase di accettazione della fornitura quanto la certificazione è stata già emessa.

Tali verifiche possono essere effettuate preventivamente prima di acquisire il prodotto oppure durante la fase di fornitura, in aderenza a quanto indicato nei paragrafi 4.6 e 4.13.

4.2 REQUISITI DEI PRODOTTI PER I QUALI È OPPORTUNA L'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

NAVARM concede l'idoneità all'impiego ai prodotti in relazione alle proprie esigenze ed in accordo a quanto specificato di seguito.

Sono sottoposti a prove preventive di idoneità all'impiego tutti quei prodotti (materiali base, componenti, apparecchiature, ecc.), che:

- sono di specifico interesse per la MMI;
- possono influenzare aspetti inerenti alla sicurezza o all'operatività delle navi se perdono i loro requisiti/caratteristiche;
- sono individuati da caratteristiche tecniche definite (eventualmente anche solo di tipo prestazionale) da Specifiche Tecniche di Idoneità all'impiego (S.T.I.). Le specifiche sono di norma emanate da NAVARM oppure, per i primi prodotti sperimentali, approvate da NAVARM (prima di emettere la certificazione d'idoneità all'impiego) su proposta degli Enti Tecnici Valutatori (o redatte durante la sperimentazione).
- sono realizzati in regime di Assicurazione della Qualità da parte del produttore;
- richiedono, a differenza dei prodotti da omologare, l'esecuzione di prove/verifiche che, per quanto, complesse e costose, sono effettuabili in tempi compatibili con la procedura di acquisizione (anche se è preferibile ottenere in anticipo la certificazione per velocizzare e snellire le verifiche per l'accettazione della fornitura).

Le Divisioni Tecniche competenti devono, pertanto, valutare con particolare attenzione la necessità o meno di procedere alla concessione dell'idoneità all'impiego dei vari prodotti, tenendo conto dei requisiti sopra elencati, anche alla luce di quanto indicato nel § 1.1.

4.3 SPECIFICHE TECNICHE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

4.3.1 Compilazione ed approvazione

Le SS.TT.II. sono compilate direttamente da NAVARM o su proposta degli Enti Tecnici Valutatori.

Gli argomenti minimi da trattare sono riportati nel seguente § 4.3.2..

In casi particolari le SS.TT.II. possono essere sostituite, in tutto o in parte, da Specifiche MIL o da altri standard nazionali ed internazionali che, in tali circostanze, vengono ufficialmente adottate da NAVARM come normative valide per la MM.

Inoltre le Specifiche possono recepire, in tutto o in parte, altre norme di unificazione, nazionali ed internazionali, esistenti. In questo caso le SS.TT.II., per semplicità di gestione, vengono ugualmente redatte, ma fanno esplicito riferimento alle norme citate.

Le SS.TT.II. vengono redatte o acquisite dal Capo della Divisione Tecnica competente ed approvate dal Vice Direttore Tecnico di NAVARM.

Una volta approvate, le SS.TT.II. vengono pubblicate sul sito web istituzionale per essere consultate on-line dagli Enti Tecnici, dagli Enti militari utilizzatori o incaricati del controllo/verifica di conformità dei prodotti.

Inoltre, le SS.TT.II. sono portate a conoscenza delle Ditte potenzialmente interessate, anche a mezzo di pubblicità, in accordo alle procedure vigenti e vengono esposte nell'apposito quadro dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della Direzione.

4.3.2 Contenuto delle Specifiche Tecniche di Idoneità all'impiego

Le SS.TT.II. devono prevedere i seguenti argomenti:

- i motivi per cui si ritiene necessario che il prodotto venga certificato idoneo all'impiego;
- le caratteristiche tecniche del prodotto e l'impiego previsto, con particolare riferimento alle prestazioni che deve garantire;
- il livello di Assicurazione della Qualità richiesto per la Ditta produttrice, in accordo alle pubblicazioni AQAP serie 2000, oppure ISO serie 9000, a seconda che si tratti di prodotti specificatamente militari oppure commerciali, e, comunque, come previsto da NAVARM;
- le prove di laboratorio e le relative modalità di esecuzione per la verifica delle caratteristiche tecniche, con l'elenco, se di tipo speciale, della relativa strumentazione ed attrezzature necessarie; comunque la strumentazione dovrà fornire dati con metrologia internazionale (sistema di misura MKSA) oppure il laboratorio che effettua le prove dovrà convertire i dati ottenuti in unità metriche;
- le prove di pratico impiego, quando previste e le relative modalità;
- il tipo e la quantità della campionatura richiesta alle singole Ditte per le prove di idoneità all'impiego;
- la modalità di verifica della conformità (prove semplificate e ridotte rispetto a quelle necessarie per la concessione dell'idoneità all'impiego) delle forniture di prodotti già certificati;
- le modalità di richiesta e di concessione dell'idoneità all'impiego;
- la durata della validità dell'idoneità all'impiego (**di norma 5 anni** subordinati alla validità del Sistema di Qualità Aziendale previsto) e le modalità per il suo rinnovo.

Il capitolo 6 della presente pubblicazione fornisce ulteriori e più dettagliati elementi sulle modalità di compilazione delle SS.TT.II..

4.4 RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

La procedura da seguire è analoga a quella prevista al § 3.4 per l'omologazione.

4.5 SPESE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Vale sostituendo il concetto di *idoneità all'impiego* a quello di *omologazione*, quanto stabilito al § 3.5 per l'omologazione.

4.6 PROVE PER LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Le prove previste per la concessione dell'idoneità all'impiego di un prodotto sono quelle indicate nelle SS.TT.II..

Nel caso in cui le SS.TT.II. non siano state preventivamente compilate, le prove sono stabilite direttamente dall'Ente Valutatore designato, eventualmente su indicazione e comunque con il concorso di NAVARM. In tal caso l'Ente Valutatore deve compilare e trasmettere, insieme alla relazione di seguito citata, anche una bozza della S.T.I. per l'approvazione.

Le prove sono eseguite, di norma, presso gli Istituti ed i Laboratori dell'A.D. e/o, in caso di necessità, presso Istituti o Laboratori esterni, ritenuti idonei dall'A.D., o presso i Laboratori della Ditta, sempre con il controllo di delegati dell'A.D..

Al termine delle prove, l'Ente Valutatore invia a NAVARM, una Relazione Tecnica contenente i risultati delle prove effettuate e la proposta di concessione o meno della certificato di idoneità all'impiego.

In caso di esito favorevole delle prove, alla concessione della certificazione seguirà l'iscrizione nell'*Elenco dei prodotti idonei all'impiego*.

La S.T.I. può prevedere l'esecuzione delle prove di pratico impiego, a bordo o a terra, in questo caso, NAVARM, potrà designare altri Enti Tecnici competenti in materia anche se non espressamente indicati nella S.T.I..

Di norma, le prove di pratico impiego potranno iniziare solo dopo che sono state ultimate con esito positivo le prove di laboratorio.

All'inizio di tali prove l'Ente Tecnico sopracitato trasmette a NAVARM un Verbale di inizio prove al termine delle quali seguirà un Verbale di fine prove corredato dei relativi risultati, al fine di poter emettere - o meno - l'idoneità all'impiego.

Nel caso in cui la Ditta non adempia agli obblighi amministrativi (contributo spese) e non comunichi la disponibilità della campionatura nei tempi previsti, l'Ente Valutatore incaricato, sentita, anche per le vie brevi la Ditta, potrà proporre a NAVARM l'archiviazione della pratica.

A giudizio motivato di NAVARM e/o dopo i controlli ritenuti necessari, possono essere ritenute valide le prove e gli accertamenti eseguiti da altri Enti nazionali o esteri per verificare l'idoneità all'impiego dei prodotti di cui la Ditta dovrà fornire tutta la documentazione.

4.7 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

NAVARM rilascia il *Certificato di idoneità all'impiego* alla Ditta costruttrice dopo aver esaminato la Relazione Tecnica dell'Ente Valutatore e, se previsto, il Verbale di fine prove citato nel precedente paragrafo.

Detto Certificato viene firmato dal Capo della Divisione Tecnica competente ed inviato alla Ditta richiedente e all'Ente Valutatore interessato.

NAVARM provvede ad aggiornare l'Elenco dei prodotti idonei all'impiego (vds. § 4.14) ed a pubblicare le varianti sul sito istituzionale.

4.8 VALIDITÀ DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Valgono, sostituendo il concetto di *idoneità all'impiego* a quello di *omologazione*, le disposizioni stabilite nel § 3.8 per l'omologazione.

4.9 REVOCA DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Valgono, sostituendo il concetto di *idoneità all'impiego* a quello di *omologazione*, le disposizioni stabilite nel § 3.9 per l'omologazione.

4.10 RINNOVO DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Valgono, sostituendo il concetto di *idoneità all'impiego* a quello di *omologazione*, le disposizioni stabilite nel § 3.10 per l'omologazione.

4.11 ESTENSIONE DELL'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Valgono, sostituendo il concetto di *idoneità all'impiego* a quello di *omologazione*, le disposizioni stabilite nel § 3.11 per l'omologazione.

4.12 ACQUISIZIONE DI MATERIALI IDONEI ALL'IMPIEGO

La presente norma è di natura tecnica e, pertanto, **non riguarda specificatamente le modalità di acquisizione dei prodotti idonei all'impiego.**

Tuttavia, trattandosi di prodotti che, in relazione alle loro caratteristiche, devono essere sperimentati e certificati prima di poter essere impiegati, gli stessi devono essere acquisiti tenendo conto delle indicazioni riportate di seguito.

Per l'acquisizione di materiali per i quali sia prevista l'idoneità all'impiego, devono essere invitate alle gare tutte le Ditte che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

- siano produttrici di materiali del tipo richiesto, già dichiarati idonei all'impiego e per i quali forniscano alla Commissione incaricata della preselezione delle Ditte, copia dei relativi attestati;
- siano produttrici di materiali del tipo richiesto, non ancora dichiarati idonei all'impiego, ma per i quali sia in corso l'iter di certificazione comprovato dall'accettazione di NAVARM alla richiesta avanzata dalla Ditta;
- pur non avendo avanzato domanda di idoneità all'impiego per materiali del tipo richiesto, siano in grado di fornire alla succitata Commissione, documentazione sufficiente a dimostrare il possesso delle capacità tecniche e delle caratteristiche economiche ed amministrative necessarie a garantire il soddisfacimento della fornitura.

Ovviamente le procedure amministrative di acquisizione dovranno rispettare le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'obbligo di effettuare la prevista pubblicità, in relazione all'importo contrattuale, sia in ambito nazionale che in ambito CEE, nonché la preselezione delle Ditte concorrenti.

Le Specifiche Tecniche del bando di gara devono prevedere, in fase di accettazione della fornitura, l'esecuzione delle verifiche previste dalla S.T.I. per la certificazione, a meno che i prodotti non siano stati già dichiarati idonei all'impiego, in tal caso sarà sufficiente eseguire le prove ridotte previste dalla S.T.I..

Su richiesta della Ditta aggiudicataria di una gara (fornitrice di prodotti ancora non dichiarati idonei all'impiego), NAVARM può decidere di considerare valide, ai fini della concessione della relativa certificazione, le prove complete eseguite a spese della Ditta presso Laboratori dell'A.D. ovvero presso altri laboratori (anche della stessa Ditta) purché riconosciuti idonei dall'Ente Tecnico Valutatore incaricato di supervisionare/eseguire le prove. Di tale possibilità deve essere fatta menzione nel bando di gara.

Inoltre, sarà cura di NAVARM procedere alla pubblicazione:

- sia in ambito nazionale che in ambito CEE, di appositi avvisi per informare il mercato dell'intenzione di voler acquisire prodotti rispondenti alle SS.TT.II. in vigore, con l'intento di allargare la platea di Ditte potenzialmente interessate a partecipare alle gare ed a richiedere l'idoneità all'impiego dei propri prodotti;
- di volta in volta, delle nuove specifiche o delle versioni aggiornate sul sito internet istituzionale provvedendo anche a far apporre specifici avvisi al quadro dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria di prodotti già dichiarati idonei all'impiego dovrà fornire, insieme ai prodotti, anche il relativo Certificato di Conformità.

4.13 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE FORNITURE DI PRODOTTI DICHIARATI IDONEI ALL'IMPIEGO

Le Commissioni incaricate di collaudare i prodotti già dichiarati idonei all'impiego dovranno limitarsi a:

- verificare la validità del Certificato di idoneità all'impiego rilasciato per i prodotti da accettare;
- verificare la presenza e la completezza del Certificato di Conformità;
- effettuare le prove di verifica ridotte (in fase di accettazione) indicate nelle SS.TT.II..

Le stesse Commissioni, in analogia a quanto previsto al § 3.9 per l'omologazione, dovranno notificare in merito all'eventuale mancato superamento delle verifiche fornendo tutte le informazioni ritenute utili sull'argomento.

Per la verifica di conformità dei prodotti non ancora dichiarati idonei all'impiego devono essere effettuate tutte le prove previste dalla S.T.I..

In tal caso, su richiesta della Ditta interessata, potrà applicarsi quanto previsto nel § 4.12.

4.14 ELENCO DEI PRODOTTI DICHIARATI IDONEI ALL'IMPIEGO

NAVARM, in base alle certificazioni emesse, compila e mantiene aggiornato, eventualmente avvalendosi della collaborazione dell'Ente Valutatore, un "Elenco dei prodotti dichiarati idonei all'impiego" per ciascuna S.T.I..

4.15 GESTIONE DELLE PRATICHE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

La gestione delle pratiche di idoneità all'impiego viene effettuata dalla Divisione Tecnica competente con la supervisione dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico.

5. QUALIFICAZIONE

5.1 SCOPO

Lo scopo della *qualificazione*, è quello di certificare, prima del loro impiego, i prodotti COTS (Commercial Off The Shelf) rispondenti agli specifici requisiti indicati nel seguente § 5.2, accertandone e certificandone la conformità alla relativa Specifica Tecnica, in modo da:

- poterli successivamente impiegare con sicurezza a bordo delle UU.NN.;
- ridurre le prove di verifica in fase di acquisizione in forza di autocertificazione da parte del produttore.

5.2 REQUISITI DEI PRODOTTI PER I QUALI È OPPORTUNA LA CONCESSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

NAVARM concede la qualificazione ai prodotti in relazione alle proprie esigenze, in accordo a quanto specificato di seguito.

Sono sottoposti a certificazione di qualificazione tutti quei prodotti COTS (materiali base, componenti, apparecchiature, ecc.), che:

- sono di specifico interesse per la MMI anche se non necessariamente soddisfano caratteristiche specificatamente militari;
- sono materiali già presenti sul mercato e non prodotti appositamente realizzati per la F.A.;
- possono provocare inconvenienti alla sicurezza e/o all'operatività delle UU.NN., quando perdono le loro caratteristiche;
- hanno caratteristiche tecniche definite (eventualmente anche solo di tipo funzionale e/o prestazionale) da Specifiche Tecniche di Qualificazione (S.T.Q.) che prevedono garanzie sulle prestazioni richieste;
- sono realizzati in regime di Assicurazione Qualità da parte del produttore;
- prevedono che il produttore si avvalga di autocertificazione sul prodotto e/o di certificazioni da parte di organismi riconosciuti idonei dall'A.D. che si riserva, comunque, la facoltà, mediante prove di laboratorio, di accertare le caratteristiche del prodotto.

Le Divisioni Tecniche competenti devono valutare con particolare attenzione la necessità o meno di procedere alla concessione della qualificazione ai vari prodotti, tenendo conto dei requisiti sopra elencati, anche alla luce di quanto indicato nel § 1.1.

5.3 SPECIFICHE TECNICHE DI QUALIFICAZIONE

5.3.1 Compilazione ed approvazione

Le SS.TT.QQ. sono redatte da NAVARM ogni qualvolta ritenuto necessario, direttamente o su proposta di altri EE.OO..

Esse devono trattare gli argomenti indicati nel seguente § 5.3.2.

In casi particolari le SS.TT.QQ. possono essere sostituite, in tutto o in parte, da Specifiche MIL o da altre normative o standard nazionali ed internazionali che, in tali circostanze, vengono riconosciute valide per la MM.

Inoltre, possono recepire, in tutto o in parte, altre norme di unificazione, nazionali ed internazionali, esistenti. In questo caso vengono ugualmente compilate facendo esplicito riferimento alle norme prima citate.

Le SS.TT.QQ. vengono redatte o acquisite dal Capo della Divisione Tecnica competente ed approvate dal Vice Direttore Tecnico di NAVARM

Una volta approvate, le SS.TT.QQ. sono pubblicate sul sito web istituzionale per essere consultate on-line dagli Enti Tecnici, dagli Enti militari utilizzatori o incaricati del controllo/verifica di conformità dei prodotti.

Inoltre, le SS.TT.QQ. sono portate a conoscenza delle Ditte potenzialmente interessate, anche a mezzo di pubblicità, in accordo alle procedure vigenti e vengono esposte nell'apposito quadro dell'Ufficio Relazioni Pubbliche (URP).

5.3.2 Contenuto delle Specifiche Tecniche di Qualificazione

Le SS.TT.QQ. devono prevedere i seguenti contenuti:

- motivi per cui si ritiene opportuno che il prodotto venga qualificato;
- riferimenti normativi (nazionali/internazionali) a cui il prodotto deve soddisfare;
- caratteristiche tecnico/funzionali del prodotto e l'impiego previsto, con particolare riferimento alle prestazioni da garantire;
- definizione della garanzia per le prestazioni richieste;
- livello di Assicurazione della Qualità richiesto per la Ditta produttrice;
- documentazione che la Ditta produttrice dovrà fornire per comprovare le caratteristiche chimico/fisiche e prestazionali del prodotto da qualificare;
- prove di laboratorio e le relative modalità di prova che l'Amministrazione si riserva di eseguire per l'accertamento delle caratteristiche dichiarate;
- modalità di richiesta e di concessione della qualificazione;
- tipo e quantità della campionatura che verrà richiesta alle singole Ditte per gli accertamenti di qualificazione.

5.4 RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI QUALIFICAZIONE

Le procedure saranno indicate in dettaglio in ogni Specifica di Qualificazione a cura della Divisione Tecnica competente, la documentazione che la Ditta dovrà fornire per comprovare le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali dipenderanno dal tipo del prodotto stesso.

La documentazione a corredo della richiesta di qualificazione dovrà anche attestare che il prodotto soddisfa le disposizioni e le direttive applicabili in materia di salute e sicurezza degli utilizzatori (norma CEE, REACH, CLP⁷).

⁷ Vedasi § 7

5.5 SPESE PER LA VERIFICA DELLA QUALIFICAZIONE

Per il contributo spese necessario per l'esecuzione delle prove di qualificazione, vale quanto indicato nei paragrafi 3.4 e 3.5. Alcune analisi potranno essere svolte in laboratori esterni all'A.D. e pertanto a spese della Ditta richiedente.

5.6 PROVE PER LA VERIFICA DELLA QUALIFICAZIONE

Le prove previste per la concessione della qualificazione di un prodotto saranno indicate nelle SS.TT.QQ..

Nel caso in cui le prove non siano state preventivamente definite all'interno della S.T.Q., esse saranno stabilite direttamente dall'Ente Valutatore designato con il concorso di NAVARM. In tal caso l'Ente Valutatore deve compilare e trasmettere, insieme alla relazione di seguito citata, anche una bozza della S.T.Q. per l'approvazione.

Le prove, sono eseguite, di norma, presso gli Istituti ed i Laboratori dell'A.D. e/o, in caso di necessità, presso Istituti o Laboratori esterni, ritenuti idonei dall'A.D., o presso i Laboratori della Ditta, sempre con il controllo di delegati dell'A.D..

Per le vernici, gli smalti ed i diluenti, in caso di indisponibilità delle attrezzature, l'Ente Valutatore, potrà eseguire le proprie valutazioni anche sulla base di certificazioni analitiche emesse da un laboratorio terzo (indicando preventivamente metodi di prova e laboratori accreditati per la prova).

Al termine delle prove, l'Ente Valutatore invia a NAVARM, una Relazione Tecnica contenente i risultati delle verifiche effettuate e la proposta di concessione o meno della certificato di qualificazione.

In caso di esito favorevole delle prove, alla concessione della certificazione seguirà l'iscrizione nell'*Elenco dei prodotti qualificati*.

Nel caso in cui la Ditta non adempia agli obblighi amministrativi (contributo spese) e non comunichi la disponibilità della campionatura nei tempi previsti, l'Ente Valutatore incaricato, sentita, anche per le vie brevi la Ditta, potrà proporre a NAVARM l'archiviazione della pratica.

5.7 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE

Il Certificato di qualificazione è rilasciato da NAVARM dopo l'esame della documentazione/certificazione presentata dalla Ditta produttrice e della Relazione Tecnica dell'Ente Valutatore.

Detto certificato viene firmato dal Capo della Divisione Tecnica competente.

NAVARM invia il Certificato di Qualificazione alla Ditta richiedente e, per conoscenza, all'Ente Valutatore e provvede ad aggiornare l'*Elenco dei prodotti qualificati*, di cui al § 5.14 ed a pubblicare le varianti sul sito istituzionale.

5.8 VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

Il Certificato di Qualificazione ha una validità di 5 anni dalla sua emissione a meno che:

- non venga a decadere il Sistema di Qualità aziendale previsto;
- le caratteristiche del prodotto non corrispondano più alla documentazione a suo tempo fornita per la sua qualificazione.

Qualora il produttore intenda apportare, in autonomia, varianti al ciclo/prodotto già qualificato, per adeguarlo agli Standard di mercato, dovrà richiedere la nuova “Qualificazione” con le stesse modalità previste per la precedente richiesta.

5.9 REVOCA DELLA QUALIFICAZIONE

Valgono, sostituendo il concetto di qualificazione a quello di omologazione, le disposizioni indicate nel § 3.9 per l’omologazione.

5.10 RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE

Valgono, sostituendo il concetto di qualificazione a quello di omologazione, le disposizioni indicate nel § 3.10 per l’omologazione.

5.11 ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

Valgono, sostituendo il concetto di qualificazione a quello di omologazione, le disposizioni indicate nel § 3.11 per l’omologazione.

5.12 ACQUISIZIONE DI MATERIALI QUALIFICATI

La presente norma è di natura tecnica e, pertanto, **non riguarda specificatamente le modalità di acquisizione dei prodotti qualificati.**

Tuttavia, trattandosi di prodotti che, in relazione alle loro caratteristiche, devono essere qualificati prima di poter essere impiegati, gli stessi devono essere acquisiti tenendo conto delle indicazioni riportate di seguito.

Per l’acquisizione di materiali per i quali sia prevista la qualificazione, devono essere invitate alle gare tutte le Ditte che siano produttrici di materiali del tipo richiesto, già dichiarati qualificati e per i quali forniscano alla Commissione incaricata della preselezione delle Ditte, copia dei relativi certificati.

Sarà cura di NAVARM procedere a pubblicizzare, di volta in volta, le nuove SS.TT.QQ. emesse, anche mediante apposizione di avvisi al quadro dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico o con la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria di prodotti già dichiarati qualificati dovrà fornire, insieme ai prodotti, anche il relativo Certificato di Conformità.

5.13 VERIFICHE DI CONFORMITA' PER L'ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE DI PRODOTTI QUALIFICATI

Le Commissioni incaricate di accettare le forniture dovranno limitarsi a:

- verificare, in fase di accettazione, la validità del certificato di qualificazione concesso ai prodotti;
- verificare la presenza e la completezza dell'Certificato di Conformità;
- verificare le garanzie a supporto delle prove e/o caratteristiche autocertificate ed indicate nelle S.T.Q.;
- conservare, per la durata della garanzia richiesta, idonea campionatura del materiale fornito, prelevata direttamente durante la posa in opera.

Le stesse Commissioni, in analogia a quanto previsto al § 3.9 per l'omologazione, dovranno notificare in merito all'eventuale mancato superamento delle verifiche di accettazione fornendo tutte le informazioni ritenute utili sull'argomento.

5.14 ELENCO DEI PRODOTTI QUALIFICATI

NAVARM, in base alle certificazioni emesse, compila e mantiene aggiornato, eventualmente avvalendosi della collaborazione dell'Ente Valutatore, un "Elenco dei prodotti qualificati" per ciascuna S.T.Q..

5.15 GESTIONE DELLE PRATICHE DI QUALIFICAZIONE

La gestione delle pratiche di qualificazione viene effettuata dalla Divisione Tecnica competente di NAVARM, con la supervisione dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico.

6. MODALITÀ DI DETTAGLIO PER LA COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI OMOLOGAZIONE, DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO E DI QUALIFICAZIONE

6.1 COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI OMOLOGAZIONE

Le Specifiche di Omologazione devono prevedere i contenuti riportati nel § 3.3.2 ed essere strutturate, di massima, come di seguito indicato:

- a) Il frontespizio contiene:
 - l'intestazione della Direzione degli Armamenti Navali e della Divisione Tecnica competente;
 - la sigla;
 - il titolo;
 - l'edizione.
- b) L'indice segue il frontespizio.
- c) Successivamente si riporta l'Atto di approvazione firmato dal Vice Direttore Tecnico di NAVARM.
- d) Infine, viene sviluppato il corpo della Specifica che contiene almeno i seguenti punti:
 - premessa (scopo della normativa e motivi per cui si ricorre all'omologazione dei prodotti);
 - riferimenti normativi (norme MM e/o metodi e specifiche standard applicabili come UNI, ISO, MIL, ASTM, ecc.) richiamati dalla S.T.O. indicati con sigla numerica, denominazione e anno di edizione;
 - caratteristiche generali del prodotto interessato;
 - vari tipi di prodotti analoghi (se più di uno) trattati dalla S.T.O.;
 - tipo di Assicurazione di Qualità previsto per la Ditta produttrice;
 - modalità di identificazione, marcature e imballaggio previste per il prodotto;
 - procedura per l'omologazione (deve essere riportato l'elenco dettagliato delle prove da effettuare (in laboratorio e di pratico impiego) con le relative modalità di esecuzione, come meglio dettagliato di seguito, ed i relativi limiti di accettabilità);
 - prove di verifica della conformità in sede di accettazione (deve essere riportato l'elenco dettagliato delle prove di laboratorio da effettuare con le relative modalità di esecuzione e limiti di accettabilità ⁸).
 - modalità di esecuzione delle analisi e delle prove previste (devono essere specificate le modalità di esecuzione delle prove, facendo riferimento a norme standard esistenti, oppure, se non esistono norme standard, descrivendo nel dettaglio le operazioni/azioni per svolgerle);
 - norme di impiego e/o di applicazione del prodotto;
 - norme di sicurezza del prodotto.

⁸ *I limiti di accettabilità devono essere espressi in unità metriche anche quando la strumentazione utilizzata fornisce grandezze espresse in unità differenti.*

6.2 COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

Per le SS.TT.II. valgono, per quanto applicabili, le stesse disposizioni descritte nel § 6.1.

6.3 COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI QUALIFICAZIONE

Per le SS.TT.QQ. valgono, per quanto applicabili, le stesse disposizioni descritte nel § 6.1.

7. PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA SUL LAVORO

Tutti i prodotti industriali (materiali, accessori, equipaggiamenti, apparecchiature, componenti) destinati ad essere installati a bordo delle UU.NN. della M.M.I. (sia essi commerciali o realizzati appositamente per la F.A.) dovranno essere costituiti da articoli e/o formulati che non dovranno contenere sostanze “estremamente preoccupanti” (come definite nell’Art. 57 del Regolamento REACh) in quantitativi tali da conferirgli la stessa classificazione o contenere sostanze già presenti nella lista delle “*candidate*” ad essere soggette all’autorizzazione.

La Ditta richiedente una qualsiasi certificazione (omologazione, idoneità d’impiego o qualificazione) o il relativo rinnovo dovrà fornire, sotto la sua responsabilità, evidenza documentale sull’adempimento di cui al precedente capoverso considerando il regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. 186/2011 (“*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento “CLP” n.1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele*”) e del D.Lgs. 133/2009 (“*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento “REACh” n.19072/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la registrazione delle sostanze chimiche*”).

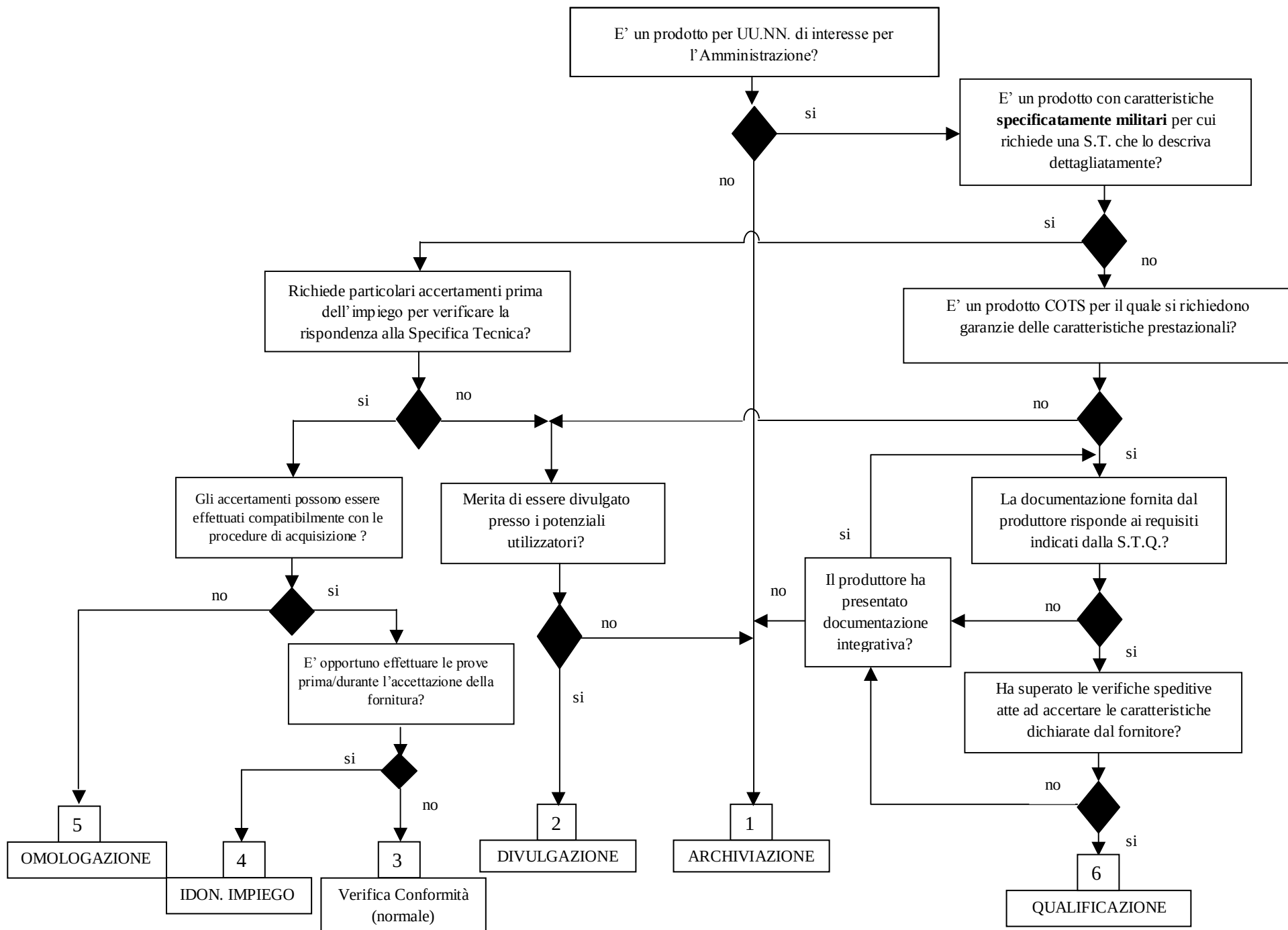
L’A.D. si riserva, tramite prelevamento di una quantità campione sufficiente allo scopo, di eseguire le verifiche di tipo qualitativo/quantitativo necessarie ad individuare la presenza di dette sostanze in qualsiasi momento.

Eventuali difformità costituiranno motivo di sospensione/annullamento delle certificazioni già emesse e di denuncia amministrativa/penale alle competenti autorità.

*** * ***

APPENDICE 1

**ESAME PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI D'INTERESSE
DELL'A.D. AL FINE DELLA LORO OMOLOGAZIONE, CONCESSIONE
DELL'IDONEITÀ' ALL'IMPIEGO O QUALIFICAZIONE**



Seguendo le frecce di collegamento tra le varie azioni del diagramma di flusso riportato nella pagina precedente, si perviene ad una delle seguenti situazioni:

- 1) **ARCHIVIAZIONE:** la pratica viene archiviata senza ulteriori azioni (tranne quella di informare la Ditta che ha avanzato la richiesta di sperimentazione per l'omologazione, la qualificazione o l'idoneità all'impiego).

- 2) **DIVULGAZIONE:** gli Enti della MM vengono informati dell'esistenza di un prodotto che potrebbe essere interessante per lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in questo caso viene informata anche la Ditta che ha avanzato la richiesta di sperimentazione per l'omologazione, la qualificazione o l'idoneità all'impiego.

- 3) **VERIFICA CONFORMITA':** il prodotto viene sottoposto alle verifiche della Commissione deputata all'accettazione della fornitura che non necessita di prove di idoneità all'impiego e quindi non occorre una certificazione.

- 4) **IDONEITÀ ALL'IMPIEGO:** quando si ritiene necessario accertare la rispondenza del prodotto a determinate caratteristiche tecniche e le prove individuate sono eseguibili compatibilmente con i tempi di un iter amministrativo di acquisizione, si parla di certificazione per l'idoneità d'impiego secondo la S.T.I. (da redigere se non è già esistente).
 Se la certificazione viene acquisita prima dell'iter di fornitura, il prodotto è inserito nell'"Elenco dei prodotti idonei all'impiego", e la Commissione preposta all'accettazione si limiterà ai soli accertamenti *ridotti* previsti dalla S.T.I..
 Se in fase di accettazione il prodotto non è stato ancora dichiarato idoneo all'impiego, dovranno essere eseguiti tutti gli accertamenti previsti dalla S.T.I. ed in caso del loro superamento con esito favorevole, sarà emessa la certificazione di idoneità all'impiego.

- 5) **OMOLOGAZIONE:** l'accertamento delle caratteristiche del prodotto prevedono l'esecuzione di prove lunghe pertanto il certificato di omologazione sarà rilasciato preventivamente prima di avviare l'iter amministrativo di acquisizione del prodotto.
 Il prodotto viene inserito nell'"Elenco dei prodotti omologati". In questo caso, la Commissione, acquisita la certificazione di omologazione, si limiterà ai soli accertamenti *ridotti* previsti dalla stessa Specifica Tecnica.

6) QUALIFICAZIONE:

viene verificata ed esaminata la documentazione tecnica, fornita dalla Ditta e comprovante le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali del prodotto. Se ritenuto opportuno o ne casi dubbi, l'A.D. si riserva di effettuare alcune prove per accertare le caratteristiche indicate in S.T. o ritenute necessarie dall'Ente Tecnico Valutatore.

Al termine dell'iter di qualificazione il prodotto viene inserito nell'"*Elenco dei prodotti qualificati*".

Nota:

Nei primi tre casi non si prevedono controlli preventivi all'impiego.

Nel caso n. 4 sono previste prove/ controlli prima o durante la fase di acquisizione del prodotto

Nel caso n.5 le prove sono lunghe e complesse e devono essere svolte necessariamente prima di avviare l'iter di acquisizione del prodotto.

Nel caso n. 6 i prodotti vengono qualificati sulla base di un esame della documentazione comprovante la rispondenza alla S.T.Q., e prevede, eventualmente l'esecuzione di accertamenti prima dell'acquisto, nel caso di dubbi sull'affidabilità del prodotto o sulla correttezza di alcune caratteristiche tecniche/prestazionali.

APPENDICE 2

MODELLI DEI CERTIFICATI ED ATTESTATI RELATIVI ALLE OMOLOGAZIONI, IDONEITÀ ALL'IMPIEGO E QUALIFICAZIONE

Si riportano di seguito i modelli relativi ai certificati citati nella presente pubblicazione:

- a) Certificato di Omologazione;
- b) Certificato di Idoneità all'Impiego;
- c) Certificato di Qualificazione;
- d) Certificato di Conformità per prodotti omologati;
- e) Certificato di Conformità per prodotti idonei all'impiego;
- f) Certificato di Conformità per prodotti qualificati.

a) Certificato di Omologazione



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

..... REPARTO - ... DIVISIONE

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

CERTIFICATO N°

IN DATA

.....

Riferimento: Specifica Tecnica di Omologazione⁽¹⁾ -

Edizione

1. Si certifica che il prodotto⁽²⁾, costruito dalla Ditta⁽³⁾ di⁽⁴⁾⁽⁵⁾, ha superato con esito favorevole le prove di omologazione previste dalla Specifica Tecnica in riferimento ed è pertanto **OMOLOGATO**.
2. Il presente certificato ha una validità di **anni 5** (cinque)⁽⁶⁾ dalla data di emissione, a meno che l'omologazione venga revocata per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalla Specifica Tecnica in riferimento.

IL CAPO DELLA DIVISIONE

(1) Numero e titolo completo della Specifica.

(2) Nome ed eventuale sigla del prodotto.

(3) Nome della Ditta costruttrice.

(4) Indicare la città se si tratta di Ditta nazionale o la città e la nazione se Ditta estera.

(5) Se necessario, aggiungere : "ed importato dalla Ditta ..., di ... rappresentante esclusiva della Ditta costruttrice".

(6) Oppure indicare la validità diversa eventualmente prevista dalla S.T.O..

b) Certificato di Idoneità all'Impiego



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

..... REPARTO - ... DIVISIONE

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO

CERTIFICATO N°

IN DATA

.....

Riferimento: Specifica Tecnica di Idoneità all'Impiego⁽¹⁾ -
Edizione

1. Si certifica che il prodotto⁽²⁾, costruito dalla Ditta⁽³⁾ di⁽⁴⁾⁽⁵⁾, ha superato con esito favorevole le prove di idoneità all'impiego previste dalla Specifica Tecnica in riferimento ed è pertanto dichiarato **IDONEO ALL'IMPIEGO**.
2. Il presente certificato ha una validità di **anni 5** (cinque)⁽⁶⁾ dalla data di emissione, a meno che l'idoneità all'impiego venga revocata per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalla Specifica Tecnica in riferimento.

IL CAPO DELLA DIVISIONE

(1) Numero e titolo completo della Specifica.

(2) Nome ed eventuale sigla del prodotto.

(3) Nome della Ditta costruttrice.

(4) Indicare la città se si tratta di Ditta nazionale o la città e la nazione se Ditta estera.

(5) Se del caso, aggiungere: "ed importato dalla Ditta .., di ... rappresentante esclusiva della Ditta costruttrice.

(6) Oppure indicare la validità diversa eventualmente prevista dalla S.T.I..

c) Certificato di Qualificazione



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
..... REPARTO - ... DIVISIONE

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE

CERTIFICATO N°

IN DATA

.....

Riferimento: Specifica Tecnica di Qualificazione⁽¹⁾ -

Edizione

1. Si certifica che il prodotto⁽²⁾, realizzato dalla Ditta⁽³⁾ di⁽⁴⁾⁽⁵⁾, ha superato con esito favorevole le prove di qualificazione previste dalla Specifica Tecnica in riferimento ed è pertanto **QUALIFICATO**.
2. Il presente certificato ha una validità di **anni 5** (cinque)⁽⁶⁾ dalla data di emissione, a meno che la qualificazione venga revocata per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalla Specifica Tecnica in riferimento.

IL CAPO DELLA DIVISIONE

(1) Numero e titolo completo della Specifica.

(2) Nome ed eventuale sigla del prodotto.

(3) Nome della Ditta costruttrice.

(4) Indicare la città se si tratta di Ditta nazionale o la città e la nazione se Ditta estera.

(5) Se del caso, aggiungere : "ed importato dalla Ditta ..., di ... rappresentante esclusiva della Ditta costruttrice".

(6) Oppure indicare la validità diversa eventualmente prevista dalla S.T.Q..

d) Certificato di conformità per prodotti omologati

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Certificate of Conformity																	
1. Acquirente: Purchaser	2. Numero e data del Contratto/ordine: Contract/Order reference and date																
3. Destinatario: Consigner	4. Fornitore: Supplier																
5. Specifica di riferimento: STO: ⁽¹⁾ Ediz..... Reference technical document																	
6. Dispaccio di concessione dell'omologazione : N° in data di NAVARM. Omologation grant letter : N° date of NAVARM																	
7. Si attesta che la totalità delle forniture dettagliate nelle caselle 8 e 9 é stata ispezionata e provata a cura di questa Ditta e che i risultati dell'ispezione e delle prove hanno permesso di accertare che, a meno delle deroghe/concessioni riportate nella casella 11, la fornitura stessa è, per tutti gli aspetti, conforme al Contratto/Ordine di cui alla casella 2 e, inoltre, conforme ai requisiti previsti dalla Specifica Tecnica di Omologazione indicata alla casella 5, nonché al materiale a suo tempo proposto per l'omologazione, concessa da NAVARM con il dispaccio indicato nella casella 6. Certified that the whole of the supplies detailed in section 8 and 9, is been inspected and tested by this firm and that inspection and tests results allowed to verify that, apart the derogation/waivers noted in section 11, the supplies are conform with the order noted in section 2 and, moreover, conform with the requirements of the omologation document noted in section 5, as well as with material in due time presented for omologation, granted from NAVARM with letter noted in section 6. <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Data</td> <td style="width: 33%;">Firma (costruttore) (sempre)</td> <td style="width: 33%;">Nome (timbro)</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>Signature (Constructor) (always)</td> <td>Name (Print)</td> </tr> <tr><td colspan="3"> </td></tr> <tr> <td>Data</td> <td>Firma (Fornitore) (se diverso dal costruttore)</td> <td>Nome (timbro)</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>Signature (Supplier) (if different from constructor)</td> <td>Name (Print)</td> </tr> </table>			Data	Firma (costruttore) (sempre)	Nome (timbro)	Date	Signature (Constructor) (always)	Name (Print)				Data	Firma (Fornitore) (se diverso dal costruttore)	Nome (timbro)	Date	Signature (Supplier) (if different from constructor)	Name (Print)
Data	Firma (costruttore) (sempre)	Nome (timbro)															
Date	Signature (Constructor) (always)	Name (Print)															
Data	Firma (Fornitore) (se diverso dal costruttore)	Nome (timbro)															
Date	Signature (Supplier) (if different from constructor)	Name (Print)															
8. Materiale fornito (denominazione e part number/N.U.C.) Supplied material (name and part number/N.U.C.)																	
9. Quantità fornita: Supplied quantity	10. Quantità ancora da fornire: Undelivered balance																
11. Deroghe/concessioni Derogations/waivers		N° di pagine del presente Certificato No. of pages of this document															

Nota: (1) *Indicare per esteso il titolo della Specifica Tecnica.*
Indicate in full the technical document title.

e) Certificato di conformità per prodotti idonei all'impiego

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Certificate of Conformity								
1. Acquirente: Purchaser		2. Numero e data del Contratto/ordine: Contract/Order reference and date						
3. Destinatario: Consigner		4. Fornitore: Supplier						
5. Specifica di riferimento: STI: ⁽¹⁾ Ediz..... Reference technical document								
6. Dispaccio di concessione dell'idoneità all'impiego: N° in data di NAVARM. Use qualification grant letter: N° date of NAVARM								
7. Si attesta che la totalità delle forniture dettagliate nelle caselle 8 e 9 é stata ispezionata e provata a cura di questa Ditta e che i risultati dell'ispezione e delle prove hanno permesso di accertare che, a meno delle deroghe/concessioni riportate nella casella 11, la fornitura stessa è, per tutti gli aspetti, conforme al Contratto/Ordine di cui alla casella 2 e, inoltre, conforme ai requisiti previsti dalla Specifica Tecnica di idoneità all'impiego indicata alla casella 5, nonché al materiale a suo tempo proposto per l'omologazione, concessa da NAVARM con il dispaccio indicato nella casella 6. Certified that the whole of the supplies detailed in section 8 and 9, is been inspected and tested by this firm and that inspection and tests results allowed to verify that, apart the derogation/waivers noted in section 11, the supplies are conform with the order noted in section 2 and, moreover, conform with the requirements of the use qualification document noted in section 5, as well as with material in due time presented for omologation, granted from NAVARM with letter noted in section 6. <table border="0"> <tr> <td>Data Date</td> <td>Firma (costruttore) (sempre) Signature (Constructor) (always)</td> <td>Nome (timbro) Name (Print)</td> </tr> <tr> <td>Data Date</td> <td>Firma (Fornitore) (se diverso dal costruttore) Signature (Supplier) (if different from constructor)</td> <td>Nome (timbro) Name (Print)</td> </tr> </table>			Data Date	Firma (costruttore) (sempre) Signature (Constructor) (always)	Nome (timbro) Name (Print)	Data Date	Firma (Fornitore) (se diverso dal costruttore) Signature (Supplier) (if different from constructor)	Nome (timbro) Name (Print)
Data Date	Firma (costruttore) (sempre) Signature (Constructor) (always)	Nome (timbro) Name (Print)						
Data Date	Firma (Fornitore) (se diverso dal costruttore) Signature (Supplier) (if different from constructor)	Nome (timbro) Name (Print)						
8. Materiale fornito (denominazione e part number/N.U.C.) Supplied material (name and part number/N.U.C.)								
9. Quantità fornita: Supplied quantity		10. Quantità ancora da fornire: Undelivered balance						
11. Deroghe/concessioni Derogations/waivers		N° di pagine del presente Certificato No. of pages of this document						

Nota: (1) Indicare per esteso il titolo della Specifica Tecnica.
 Indicate in full the technical document title.

f) Certificato di conformità per prodotti qualificati

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ Certificate of Conformity		
1. Acquirente: Purchaser		2. Numero e data del Contratto/ordine: Contract/Order reference and date
3. Destinatario: Consigner		4. Fornitore: Supplier
5. Specifica di riferimento: STQ: ⁽¹⁾ Ediz. Reference technical document		
6. Dispaccio di concessione della qualificazione: N° in data di NAVARM. Qualification grant letter : N° date of NAVARM		
7. Si attesta che la totalità delle forniture dettagliate nelle caselle 8 e 9 é stata ispezionata e provata a cura di questa Ditta e che i risultati dell'ispezione e delle prove hanno permesso di accertare che, a meno delle deroghe/concessioni riportate nella casella 11, la fornitura stessa è, per tutti gli aspetti, conforme al Contratto/Ordine di cui alla casella 2 e, inoltre, conforme ai requisiti previsti dalla Specifica Tecnica di qualificazione indicata alla casella 5, nonché al materiale a suo tempo proposto per l'omologazione, concessa da NAVARM con il dispaccio indicato nella casella 6. Certified that the whole of the supplies detailed in section 8 and 9, is been inspected and tested by this firm and that inspection and tests results allowed to verify that, apart the derogation/waivers noted in section 11, the supplies are conform with the order noted in section 2 and, moreover, conform with the requirements of the qualification document noted in section 5, as well as with material in due time presented for omologation, granted from NAVARM with letter noted in section 6.		
Data Date	Firma (costruttore) (sempre) Signature (Constructor) (always)	Nome (timbro) Name (Print)
Data Date	Firma (Fornitore) (se diverso dal costruttore) Signature (Supplier) (if different from constructor)	Nome (timbro) Name (Print)
8. Materiale fornito (denominazione e part number/N.U.C.) Supplied material (name and part number/N.U.C.)		
9. Quantità fornita: Supplied quantity		10. Quantità ancora da fornire: Undelivered balance
11. Garanzia: (barrare la casella interessata)		
Enunciata con Dichiarazione di impegno ☐		Coperta con polizza assicurativa ☐
12. Deroghe/concessioni Derogations/waivers		N° di pagine del presente Certificato No. of pages of this document

Nota: (1) Indicare per esteso il titolo della Specifica Tecnica.
 Indicate in full the technical document title.